

www.lavorovivo.it				
Panici Guglielmi Avvocati Associati				
Avv. Pier Luigi Panici	Avv. Emiliano Fasan	Avv. Alessandro Brunetti	Avv. Carlo Guglielmi	
Avv. Agnès K. Giuliani	Avv. Ilaria Panici	Avv. Chiara Panici	Avv. Andrea Matronola	
Avv. Bartolo Mancuso	Dott. Gabriele Cingolo	Dott. Salvatore Corizzo	Avv. Tommaso Gianni	
Dott. Chiara Colasurdo			Dott. Matteo Panici	
Teresa Cernicchiaro	Rosa Maria Guarcini	Rossella Natalini	Serena Sudano	Francesca Ceselli
ROMA (00192), Via Germanico 172 Tel. 06. 373.52.477 06.372.85.12 06.37.22.785 Fax. 06.37.51.46.08				
e.mail: paniciuglielmi@gmail.com				

Roma, 24 gennaio 2019

**DIGIFEMA - Direzione generale per le
investigazioni ferroviarie e marittime**

Via Nomentana 2
Roma
digifema@pec.mit.gov.it

FABIO CROCCOLO

Direzione generale per le investigazioni ferroviarie
e marittime – **DIGIFEMA**
digifema@pec.mit.gov.it
06-59083088
Via Nomentana, 2 00161 – Roma

**MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLE
INFRASTRUTTURE**

Piazzale Porta Pia, 1 - 00198 Roma (RM)
Roma
dip.trasporti@pec.mit.gov.it
m_inf@pec.mit.gov.it

p.c. **DANILO TONINELLI** Ministro dei trasporti
Piazzale di Porta Pia, 1, 00198, Roma
segreteria.ministro@pec.mit.gov.it
segreteria.ministro@mit.gov.it
06.44122100

Oggetto: Trasparenza azione amministrativa Ministero Infrastrutture e trasporti in materia di incidenti ferroviari. Diffida ad adempiere ex art. 21 del D.Lgs. 162/07 e L.n. 241/90 in relazione all'incidente ferroviario di Pioltello avvenuto in data del 25 gennaio 2018.

Vi scrivo in nome e per conto dei Sig.ri

- i quali

peraltro agiscono nell'interesse anche di altri colleghi aventi le medesime funzioni - hanno

espressamente richiesto di essere informati sull'indagine relativa all'incidente ferroviario di cui in oggetto al fine di poter presentare compiutamente pareri ed opinioni sulla stessa e di essere autorizzati a promuovere, con eventuali osservazioni sui progetti di relazione, le misure di prevenzione idonee a tutelare la salute, l'integrità psicofisica dei lavoratori ed a migliorare la sicurezza degli utenti del trasporto ferroviario, dei terzi interessati e della circolazione ferroviaria in genere. In risposta a tale richiesta, con lettera del 1 marzo 2018 a firma del sig. Fabio Croccolo nella sua qualità di Responsabile della Direzione Investigazioni Ferroviarie e Marittime di codesto Ministero, gli scriventi hanno ricevuto un categorico diniego, confermato per le vie brevi nell'incontro del 6 ottobre 2018 con una delegazione dei Rappresentanti dei lavoratori interessati. Con tale illegittima decisione il sig. Croccolo ha di fatto impedito ai miei assistiti l'esercizio dei diritti e della prerogative previste per i *Rappresentanti dei Lavoratori* in occasione delle indagini dell'Organismo investigativo ministeriale sugli incidenti ferroviari e, segnatamente, è venuto meno all'obbligo di trasparenza del Ministero nell'esecuzione delle indagini sull'incidente avvenuto in data 25/01/2018, consistente nello "svio" del treno 10452 di TRENORD, relazione Cremona – Milano Porta Garibaldi, in transito nella stazione di Pioltello, che ha causato tre morti, numerosi feriti e gravi danni al materiale rotabile e all'infrastruttura. Tale diniego è supportato nelle motivazioni da una tanto errata quanto incomprensibile affermazione in merito all'asserita "*manca di interesse legittimo*" dei miei assistiti, che non trova giustificazione alcuna e si pone in una condizione antiggiuridica poiché in frontale violazione delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione; lede inoltre i principi generali di trasparenza dell'azione amministrativa, il diritto soggettivo dei singoli Rappresentanti dei lavoratori, quali enti esponenziali per l'esercizio del diritto collettivo dei prestatori d'opera dell'intero settore ferroviario, a conoscere, partecipare e contribuire - secondo le chiare modalità previste dalla legge - alle procedure d'inchiesta all'art. 21 del D.Lgs 162. Ciò anche in considerazione del fatto che in precedenza i RLS del settore in occasione di altri incidenti ferroviari hanno già compiutamente esercitato presso il medesimo Organismo investigativo, senza illegittimi ostacoli, le prerogative di cui sopra. Stante la indiscutibile qualifica dei miei assistiti quali "*Rappresentanti dei lavoratori*" (peraltro eletti direttamente a suffragio universale secondo le modalità previste dall'art. 50 del D.Lgs 81/08) essi sono *ictu oculi* legittimati ai sensi dell'art. 21 sopra citato ed hanno quindi pieno diritto a richiedere ed esercitare le prerogative esplicitamente richieste nella lettera del 28 febbraio 2018. Appare, al contrario, la totale assenza di legittimazione da parte del sig. Croccolo e del Suo Ufficio a fornire interpretazioni sul disposto normativo D.Lgs. 81/08 per l'evidente incompetenza tecnica, giuridica ed istituzionale sulla materia. Ciò detto, a fronte dell'irrinunciabile diritto dei lavoratori (e degli altri soggetti previsti dall'art. 21) alla trasparenza degli atti di indagine, corrisponde l'obbligo giuridico dei responsabili dell'Organismo deputato alle indagini e del

Ministero ad agire, non solo secondo i generali canoni della trasparenza ordinaria cui è tenuta la pubblica amministrazione ma, in relazione alla fattispecie, a garantirne l'attuazione poiché l'obbligo giuridico in esame risulta decisamente rafforzato dalla esplicita e inequivoca previsione della norma contenuta nell'art. 21 del citato D.Lgs 162: "(...) *Le indagini sono condotte nella massima trasparenza possibile (...)*.,

Ciò premesso si diffida codesta DIGIFEMA, nella persona del suo Responsabile e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ad adempiere alle richieste presentate dai sottoscrittenti Rappresentanti con nota del 28 febbraio 2018 allegata, ed in particolare agli obblighi di trasparenza, secondo le previsioni della legge 241/1990, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ed alle previsioni specificatamente contenute nell'art. 21 del D.Lgs. 162/07, nei confronti dei soggetti richiedenti, non sussistendo alcuna delle cause di impedimento in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali.

In particolare si diffidano le SS.LL. a consentire tempestivamente ai miei assistiti di essere regolarmente informati dell'indagine sull'incidente di Pioltello in oggetto e dei relativi progressi e, per quanto fattibile, essere posti nella condizione di poter presentare i loro pareri e opinioni sull'indagine ed essere autorizzati a esprimere osservazioni sulle informazioni in progetti di relazione. Si preannuncia sin da ora che in caso di inerzia entro dieci giorni dalla presente, stante la rilevanza della questione posta, i miei assistiti saranno costretti ad adire le competenti autorità giudiziarie denunciando i cennati profili di illegittimità sottesi al diniego opposto con lettera del 1 marzo 2018 ivi inclusi gli eventuali profili di natura penale, relativi alla violazione degli obblighi d'ufficio previsti dall'art. 21 del D.Lgs 162/07.

Avv. Alessandro Brunetti